



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione della UCPI segnala la sentenza n. 44214 del 3 novembre 2023 (non massimata), resa dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione.

La sentenza è, ad oggi, l'unico pronunciamento di legittimità sulla estensione del diritto alla prova, di cui all'art. 7, comma 4-bis CAM, ai procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

All'esito della L. 161/17, infatti, nell'ottica di un progressivo – ma ancora del tutto insufficiente – allineamento del procedimento di prevenzione alle garanzie proprie del giusto processo, il D.L.vo 159/11 si è “arricchito” di una disposizione che stabilisce la possibilità, per il Tribunale, di ammettere le prove rilevanti ed “escludere” quelle vietate dalla Legge o superflue.

Disposizione sibillina, che replica “in negativo” quella dell'art. 190 cpp e che non disciplina espressamente un diritto alla prova, né indica le modalità di formulazione delle istanze istruttorie, così da far dubitare tanto della pienezza di tale facoltà difensiva, quanto dell'effettiva evoluzione del procedimento di prevenzione in un adversary trial.

La Giurisprudenza di merito non ha elaborato una interpretazione stabile ed uniforme della norma in questione, introducendo decadenze connesse al momento (se sino all'udienza, ovvero nei termini di cui all'art. 127 cpp) ovvero alle modalità (se con lista ex art. 468 cpp, ovvero oralmente) di formulazione delle richieste istruttorie, mediante il richiamo analogico alla disciplina processuale penale.

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Altra, inspiegabile, limitazione del “neonato” diritto alla prova è stata introdotta per via giurisprudenziale, limitandone l’ambito ai soli procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali.

L’intervento dei Supremi Giudici si inserisce, dunque, in un contesto in fieri, dettando un orientamento che ci si augura acquisti subito i crismi della stabilità.

Nel caso di specie, la difesa aveva depositato una lista testi ex art. 468 cpp ed il Tribunale aveva rigettato la richiesta di prova, sul presupposto che le norme regolanti il procedimento di prevenzione non prevedano esplicitamente l’esame testimoniale. Così che la difesa ben avrebbe dovuto, eventualmente, procedere ad indagini difensive con l’audizione dei soggetti indicati in lista, molti dei quali, peraltro, Ufficiali di PG che avevano condotto le indagini di prevenzione.

All’esito di tale dimidiato contraddittorio, il Tribunale decretava la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro.

Nell’atto d’impugnazione veniva eccepita la violazione degli articoli 111 Cost. e art. 6 Cedu, per violazione del diritto al contraddittorio ed alla prova, sottolineando l’importanza di garantire un contraddittorio effettivo e non solo formale, proprio in ragione della particolarità del procedimento (che prevede sostanzialmente un’inversione dell’onere della prova) e dell’elevato tecnicismo caratterizzante i procedimenti di prevenzione patrimoniali.

La Corte d’Appello, condividendo l’orientamento del Tribunale, rigettava la questione, ritenendo che l’art. 7 comma 4 bis CAM sarebbe applicabile solo in tema di misure di prevenzione personali.

Il motivo d’impugnazione veniva quindi dedotto in sede di legittimità.

La Suprema Corte ha in primo luogo osservato che non esistono precedenti di legittimità sul tema, ma che sia innegabile che la legge n. 161 del 2017 abbia introdotto un diritto alla prova. “Il potere di ammissione delle prove (sia



documentali che orali, non essendovi alcuna disposizione di legge) è infatti costruito come “potere/dovere del Giudice procedente, con il solo filtro della rilevanza e con l’esclusione delle prove vietate e di quelle superflue”.

I Supremi Giudici hanno poi sottolineato come non possa essere condivisa l’affermazione secondo cui l’art. 7 comma 4 bis CAM si applicherebbe solo alle misure personali e non anche a quelle patrimoniali, dal momento che anche quest’ultime presuppongono la verifica e la ricognizione della condizione tipica di pericolosità.

E’ stato poi cassato l’assunto della Corte d’Appello, secondo cui sarebbe stata necessaria un’istanza di riassunzione della prova denegata in primo grado, dal momento che le violazioni del procedimento di ammissione della prova, sono da ritenersi “violazioni della legge processuale e quindi deducibili sia nel giudizio di primo grado, sia in sede di legittimità”.

L’aspetto più rilevante, tuttavia, è che la Suprema Corte ha dato atto della scarsa regolamentazione legislativa, richiamandosi, per la risoluzione del caso, ai principi generali dell’ordinamento.

Pur ritenendo, stante la natura non penale dell’azione di prevenzione, non pienamente applicabili i commi 3, 4 e 5 dell’art. 111 Cost. (principio già affermato dalla sentenza 24/19 della Corte Costituzionale), la Cassazione ha affermato che la richiesta di ammissione della prova orale “non potrà essere ritenuta superflua tutte le volte in cui la escussione in contraddittorio – anche di una fonte di prova ricompresa nel materiale cartaceo oggetto di deposito – possa risultare utile a verificare i profili di attendibilità del dichiarante o ad incrementare la conoscenza su punti controversi dell’inquadramento soggettivo di pericolosità o del giudizio di riferibilità (o di sproporzione) dei beni del soggetto proposto”.



A prescindere dal caso di specie, in cui la Cassazione ha dettato un primo principio in tema di diritto alla prova, resta sul terreno la considerazione di un ennesimo vuoto legislativo che caratterizza il procedimento di prevenzione, rendendolo asistemico rispetto ai canoni del giusto processo.

La previsione dell'art. 7 comma 4 bis CAM, nella sua franca indeterminatezza, ricalca quelle disposizioni, sostanziali e processuali, che fanno del sistema di prevenzione l'ambito di formazione di un diritto del precedente, lasciando ampi margini di discrezionalità al Giudice.

In assenza di una interpretazione uniforme da parte delle curie di merito, si stanno consolidando diversi "procedimenti di prevenzione", in base ai singoli ambiti territoriali di riferimento, non solo in termini di diritto alla prova.

Il caso trattato è, tuttavia, particolarmente allarmante, poiché l'ermeneusi della norma offerta dalla giurisprudenza di merito - e fortunatamente censurata in sede di legittimità - incide significativamente sul diritto alla prova in un procedimento che, per sua natura, non consente la partecipazione del privato, né il controllo della giurisdizione sulla formazione di quel materiale che confluisce nella proposta di prevenzione e viene riversato, a questo punto senza alcuna possibilità di contraddittorio, al Tribunale.

Sarebbe, dunque, auspicabile un intervento legislativo sul tema, al fine di disciplinare compiutamente i limiti e le modalità di esercizio del diritto alla prova nel procedimento di prevenzione.

Roma, 15 marzo 2024

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione UCPI  
(a cura di Federico Papa)